

STATUTO

I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPI E DURATA

Art. 1) *E' costituita una associazione sportiva, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata: "Moto Lambretta Club Lombardia Associazione Sportiva Dilettantistica" definibile in breve: "Lambretta Club Lombardia ASD"*

L'ubicazione della sede è: Via degli Alpini, 34 – Segrate MI. La sede ordinaria sarà domiciliata presso l'indirizzo indicato da ogni Presidente neoeletto.

L'associazione accoglie e unisce tutti i possessori o simpatizzanti di scooter Lambretta e dei motocicli progettati e costruiti dalla "Innocenti" ed è anche aperta a chi ama lo scooter in genere o i motoveicoli d'epoca, finalità espressa in aderenza a quanto propugnato dal Lambretta Club d'Italia.

Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi attraverso l'affiliazione alla FMI e la successiva iscrizione nell'apposito registro attivato dal Coni, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del motociclismo, sia turistico che sportivo, intese come mezzo di formazione psicofisica e morale degli associati, utilizzando lo sport anche come strumento di aggregazione e di sviluppo delle personalità mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa e finalizzata alla socialità o di ogni altro tipo di attività motoria e non che promuova la conoscenza e la pratica della citata disciplina. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport motoristici, nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva delle discipline sopra indicate. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa e assistenziale in favore dei propri associati, ivi compresa, se del caso, la gestione di un posto di ristoro. L'associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività e solo nel rispetto di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 10 del d.lgs. 460/97. L'associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana e di quella internazionale; s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente Statuto le norme dello Statuto e dei Regolamenti federali nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società e associazioni affiliate. L'associazione s'impegna a favorire il diritto di voto dei propri atleti tesserati e tecnici nell'ambito delle assemblee di settore federali.

Art. 2) *L'associazione ha una durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria.*

Art. 3) *L'associazione si propone di:*

- a) Riunire i simpatizzanti degli scooter Lambretta e dei motocicli progettati e costruiti dalla "Innocenti" e tutti quelli che apprezzano i motoveicoli d'epoca;*
- b) Diffondere l'uso ed il restauro della Lambretta consigliando ed aiutando i soci, fornendo le notizie necessarie per la migliore riuscita del restauro e del mantenimento del mezzo conservato ed inoltre collaborando alla produzione di notiziari riguardanti la materia trattata;*
- c) Organizzare raduni per valorizzare località poco conosciute ma interessanti per bellezze naturali artistiche e storiche, promuovere iniziative di aggregazione sociale con gite e convegni nell'ambito regionale e nazionale;*
- d) Collaborare con club ed associazioni europee e mondiali per programmare incontri, raduni e mostre di scooter e motoveicoli d'epoca.*

Art. 4) *L'associazione è apolitica e apartitica, la sua bandiera è quella nazionale unitamente ai vessilli che porteranno la dicitura Lambretta Club Lombardia. L'utilizzo del nome e del marchio dell'associazione Lambretta Club Lombardia deve essere autorizzato dal Consiglio Direttivo. Tutti quelli che aderiscono al Lambretta Club Lombardia s'impegnano a condividere lo spirito di fraternità sportiva sotto il cui segno è nato il sodalizio.*

Art. 5) *L'associazione non ha fini di lucro e opera senza discriminazione di nazionalità, di carattere politico o religioso. Le entrate servono per le spese necessarie al sostentamento del sodalizio e per tutte le attività sociali programmate dal Consiglio Direttivo.*

II - ENTRATE, PATRIMONIO SOCIALE E QUOTE

Art. 6) *Il bilancio annuale, sotto diretta responsabilità del Presidente, non potrà mai chiudere in passivo gli eventuali avanzi saranno conteggiati nell'esercizio successivo.*

Art. 7) *Le entrate di bilancio sono determinate dalle quote sociali, da contributi provenienti da sponsorizzazioni, da eventuali lasciti e contributi straordinari di soci e simpatizzanti.*

Art. 8) *I soci dovranno corrispondere le quote sociali annualmente in maniera anticipata. E' espressamente esclusa ogni forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa.*

III - I SOCI

Art. 9) *Chi desidera far parte del Lambretta Club Lombardia dovrà compilare il modulo di adesione, che viene consegnato o inviato a domicilio dalla segreteria, unitamente al versamento della quota associativa. L'iscrizione è subordinata all'accettazione da parte di un membro del Consiglio Direttivo in carica. Si diventa socio effettivo con la consegna della tessera, da parte della segreteria.*

Art. 10) *I soci in regola con il pagamento delle quote sono considerati effettivi, possono essere eletti alle cariche sociali, hanno diritto di accesso ai locali sociali e alle manifestazioni organizzate dall'associazione, hanno inoltre diritto alla partecipazione alle assemblee con diritto di parola e di voto. Eventuali soci onorari, nominati dall'Assemblea dei soci ed esentati dal pagamento delle quote, partecipano a pieno titolo alle iniziative della associazione, ma non hanno il diritto di voto in Assemblea. Sono soci fondatori quelli che hanno preso parte all'Atto Costitutivo.*

Art. 11) *Ciascun Socio deve rispettare le norme contenute nell'Atto Costitutivo, nello Statuto, negli eventuali Regolamenti e in tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo. Deve inoltre: tenere una condotta irreprensibile ed evitare qualsiasi comportamento che possa gettare discredito sull'associazione o sui suoi rappresentanti; pagare la quota sociale stabilita annualmente, entro il termine previsto.*

IV - ORGANI SOCIALI

Art. 12) *Sono organi del Lambretta Club Lombardia:*

- a) *L'Assemblea dei Soci.*
- b) *Il Consiglio Direttivo e il suo Presidente.*
- c) *Il Collegio dei Sindaci Revisori, se nominato.*

V – ASSEMBLEA

Art. 13) L'Assemblea rappresenta la totalità dei soci e le sue delibere prese a norma del presente statuto vincolano tutti i soci.

L'Assemblea approva le modifiche allo Statuto, esamina ed eventualmente approva il bilancio consuntivo e il prospetto economico preventivo, indica le linee generali d'indirizzo per la programmazione delle attività, elegge le cariche sociali, delibera su argomenti indicati all'ordine del giorno compilato dal Consiglio Direttivo, delibera sull'ammissione dei soci effettivi e sulle proposte di esclusione dopo l'accertamento del Consiglio Direttivo, nomina i soci onorari, esamina eventuali mozioni o proposte scritte pervenute, almeno dieci giorni prima della data assembleare, da almeno due soci effettivi, esamina e approva lo scioglimento dell'associazione.

Art. 14) L'Assemblea è convocata dal Presidente con un preavviso di almeno dieci giorni mediante l'invio di lettera semplice contenente l'argomento all'ordine del giorno.

L'Assemblea può tenersi presso la sede sociale o anche in località diversa, purché in Italia.

L'Assemblea è convocata in sessione ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi ovvero, in caso di giustificato motivo, entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea straordinaria, oltre ai casi previsti dalla legge, è convocata dal Presidente o dal Consiglio Direttivo o su richiesta di due terzi dei soci.

Art. 15) L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione, in caso di sua assenza le sue veci sono assunte dal Vicepresidente, in caso di assenza di entrambi è eletto un "presidente di assemblea" temporaneo.

L'Assemblea, in prima convocazione, è regolarmente costituita quando è presente o rappresentata con delega almeno la metà dei soci. Ogni socio non potrà rappresentare più di due soci effettivi che gli avranno sottoscritto la delega. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero di partecipanti presenti o delegati.

Le delibere dell'Assemblea saranno assunte a maggioranza semplice dei presenti.

La validità dell'Assemblea, per quanto non previsto dal presente Statuto, è soggetta alle regole del Codice Civile.

Il controllo dei soci intervenuti sarà eseguito dal Presidente coadiuvato da un Segretario.

Ogni socio ha diritto a un voto. Le votazioni avverranno per alzata di mano e, se richiesto dal Presidente o anche da un singolo socio, avverranno con scheda segreta; in quest'ultima eventualità si dovrà procedere con la nomina di due scrutatori che saranno coadiuvati dal Segretario scelto dal Presidente dell'Assemblea.

In occasione del rinnovo delle cariche sociali la votazione avverrà obbligatoriamente con scheda segreta.

Art. 16) Le modifiche allo Statuto e lo scioglimento dell'associazione devono obbligatoriamente essere l'oggetto di un'Assemblea straordinaria.

Le votazioni dell'Assemblea straordinaria devono essere eseguite obbligatoriamente con scheda segreta e le delibere dell'Assemblea straordinaria devono essere approvate con la maggioranza qualificata dei due terzi degli intervenuti con diritto al voto, nel caso estremo dello scioglimento la maggioranza richiesta è elevata a tre quarti.

VI – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 17) Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea, è presieduto dal Presidente dell'Associazione, detta le linee generali per lo svolgimento della vita sociale, provvede al normale funzionamento dell'associazione tenendo anche conto dei suggerimenti dei soci, conferendo gli opportuni incarichi. Esso è composto da un minimo di cinque ad un massimo di dieci consiglieri compreso il Presidente. Il numero dei membri del Consiglio Direttivo è stabilito dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per quattro anni assieme al Presidente. Tutti i ruoli del Consiglio Direttivo restano in carica fino a revoca o dimissioni e sono rieleggibili. Tra i Consiglieri, il Presidente eletto nomina un Vice Presidente e un Segretario. Il Segretario può svolgere anche le funzioni di Tesoriere che deve essere comunque un membro del Consiglio Direttivo.

Art. 18) Il Presidente deve convocare il Consiglio Direttivo almeno una volta nell'esercizio sociale annuale. Le delibere del Consiglio Direttivo sono valide quando è riscontrata la presenza della maggioranza dei Consiglieri, tra cui il Presidente o il Vicepresidente. In casi ritenuti di grande importanza e urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato da almeno tre consiglieri.

VII – IL PRESIDENTE

Art. 19) Al Presidente, eletto dall'Assemblea, spettano la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, in caso d'impedimento o dimissioni ne fa le veci a tutti gli effetti il Vicepresidente.

Il Presidente bada a che le finalità dell'associazione siano perseguite, vigila sull'osservanza delle norme statutarie e coordina l'Assemblea e il Consiglio Direttivo nelle loro rispettive funzioni. E' anche suo compito esaminare le richieste dei soci per sottoporle al Consiglio Direttivo o all'Assemblea.

La carica di Presidente scade con quelle del Consiglio Direttivo di cui fa parte.

VIII – COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 20) Il Collegio dei Sindaci Revisori, qualora sia eletto, è formato da tre membri effettivi nominati dall'Assemblea, rimane in carica fino alla scadenza del mandato degli altri organi sociali e i suoi membri non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi. L'Assemblea sceglierà i Sindaci tra i soci stessi, preferendo persone di specifica competenza.

Al Collegio dei Revisori sono demandati gli obblighi di accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, verificare e controfirmare il bilancio consuntivo, redigere la loro relazione da presentare all'Assemblea, accertare la consistenza di cassa e l'entità dei depositi presso istituti di credito, eseguire in qualsiasi momento, anche individualmente, atti d'ispezione e controllo.

I Revisori assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo.

IX – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21) L'esercizio sociale coincide con l'anno solare e la contabilità è chiusa il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo redige annualmente un rendiconto e un bilancio preventivo dell'associazione, entrambi da sottoporre all'approvazione assembleare secondo le disposizioni del presente Statuto. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. Insieme alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del rendiconto e/o del bilancio preventivo, copia degli stessi devono essere messi a disposizione di tutti gli associati.

Art. 22) Tutte le cariche sociali sono onorifiche e non danno luogo ad alcuna indennità, saranno rimborsati solo i costi autorizzati dal Presidente, anche eventuali spese personali per incarichi specifici rientrano in quest'ambito.

Art. 23) Le quote sociali dovranno essere contenute il più possibile e l'eventuale aumento deve essere proposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall'Assemblea.

Art. 24) I soci si impegnano a versare la quota sociale annuale anticipata entro il mese di febbraio dell'esercizio, trascorsi 30 giorni verranno considerati morosi a meno che abbiano inviato lettera di dimissioni entro il 10 gennaio dello stesso anno.

Art. 25) I verbali delle Assemblee sono a disposizione dei soci e possono essere a loro inviati tramite comunicazione semplice (lettera o email), il Presidente riassume e riferisce in sede di assemblea, sul lavoro svolto dal Consiglio Direttivo. In termini più generali, il Presidente può informare i soci anche in sede di riunioni periodiche dell'associazione.

Art. 26) Nel caso dello scioglimento dell'Associazione, fatti salvi i termini previsti dall'Art.16 dello Statuto, la stessa Assemblea dovrà provvedere alla nomina di un Liquidatore determinandone i poteri e l'eventuale compenso. Il liquidatore deve essere una persona terza estranea al sodalizio. In linea di principio, il patrimonio sociale sarà devoluto ad associazioni di volontariato o ad altre senza fini di lucro con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23/12/1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

X – NORMA DI RINVIO

Art. 27) Per tutto quanto non stabilito dal presente Statuto si applicano le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile e le leggi speciali vigenti in materia.

Segrate, 15 Gennaio 2017

Il Presidente Adolfo D'Artagnan